

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 486/10^a

3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 24917 del 28.11.2010

Classificazione 02-05

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROPOSTA DI LEGGE PER L'INQUADRAMENTO NORMATIVO -
PROFESSIONALE
DEGLI ASSISTENTI ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE

In premessa intendiamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla stesura della presente proposta, a cominciare dalla dott.ssa Esther De Gennaro, Angela Candelaresi, Cristina Baggiano, Anna Aguanno, Carmela Dezio, Irene Gatti, Annamaria Giacomarro, Cinzia Leto, Vania Lo Brutto, Gabriella Montalbano, Sefora Pace, Candida Ricco, Sara Sardone, Alba Strano, Paola Giuffrè, Anna Plataroti e dal SUL Calabria che ha curato l'adattamento delle linee guida fondamentali fissate nella proposta originaria dell'ANACA.

La presente legge vuole essere specificazione e aggiornamento, adattato alla realtà regionale calabrese, di quanto previsto dalla legge 104/92 e successive modificazioni introdotte dalla legge 53/2000, dal DL 151/2001 e dalla legge 183/2010. Queste disposizioni hanno l'obiettivo fondamentale e prioritario di assicurare l'integrazione scolastica ed il conseguente diritto allo studio agli alunni con disabilità sensoriali e psico-fisiche per i quali si rende necessario l'inserimento dell'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione, all'interno del Personale scolastico addetto alla cura degli alunni. Inoltre, vuole aiutare a specificare mansioni e ruoli atte a meglio definire le figure professionali e a rendere fruibile quanto previsto dall'art. 13 della legge 104/92 in merito all'integrazione scolastica. Le figure professionali a supporto dei docenti specializzati previsti dal comma 3 dell'art. 13 della legge 104/92, con questa legge regionale, si individuano nei seguenti profili professionali:

- a) assistente alla comunicazione per studenti sordi segnanti, oralisti/impiantati;
- b) assistente alla comunicazione per studenti ciechi e ipovedenti;
- c) assistente alla comunicazione per studenti sordociechi;
- d) assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con autismo;
- e) assistenti all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità psico-fisiche

con i quali si intende assicurare il diritto allo studio agli alunni con disabilità sensoriali e psico-fisiche.

Visto che la Regione Calabria ritiene che il grado di civiltà di una comunità si misuri dalle tutele che vengono assegnate ai più svantaggiati, si reputa necessario rendere stabile questo servizio, statuendo che lo stesso sia fornito anche nei tempi e negli orari extra scolastici. Accade troppo

spesso che, sebbene i progressi didattico-educativi-integrativi siano evidenti e certificati, venga lesa il diritto del beneficiario alla continuità didattica ed educativa, tutelata tra l'altro dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4.074/2008. Inoltre, vanno superate le situazioni in atto in alcune provincie della Regione che prevedono trattamenti e personale differente fra la scuola primaria e quella secondaria. L'obiettivo è quello di accompagnare il minore disabile in tutto il percorso scolastico, dalla prima elementare fino al diploma.

Tale obiettivo sarà perseguito con la costituzione di apposite società in house di dimensione provinciale o con la trasformazione opportuna di società in house già esistenti. Nel contempo è necessario che il Parlamento Italiano approvi la costituzione dell'Albo degli Assistenti all'Autonomia ed alla Comunicazione e fissi i requisiti partendo dalla pratica ultraventennale di assistenza erogata e dalle specifiche cognizioni che devono avere i candidati all'inserimento nel succitato ed auspicato Albo.

PREMESSO

Che la figura dell'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione viva una situazione di profonda incertezza, sia per la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro, sia per le condizioni contrattuali derivanti dall'esternalizzazione generalizzata e non univoca dei servizi di competenza degli Enti Locali

Che esiste una disomogeneità di prospettive sull'identità dell'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione per studenti con disabilità sensoriali e per studenti con disabilità psico-fisiche.

Che le disabilità della comunicazione in Italia sono storicamente riferite alle disabilità sensoriali, necessari di supporti alla sola sfera della comunicazione e solo recentemente estesi alle disabilità relazionali, diverse dalle prime perché necessarie d'interventi mirati all'acquisizione di comportamenti utili alla comunicazione e alle autonomie a supporto della vita relazionale e personale.

Che gli assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione per le disabilità sensoriali si occupano in modo prevalente di stimolare l'acquisizione delle modalità comunicazionali nel rispetto della valorizzazione delle abilità residue e alternative, nel rispetto delle scelte educative della famiglia/tutori dei minori.

Che per le disabilità di tipo sensoriale esistono lingue (LIS), linguaggi, metodi e codici standardizzati diretti al superamento della barriera della comunicazione.

Che recentemente il servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione è stato esteso agli studenti con autismo e patologie plurime psico-motorie.

Che gli Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione per studenti con autismo debbano avere competenze specifiche per consolidare e rafforzare i traguardi raggiungibili e raggiunti con gli operatori specializzati: "Nelle situazioni in cui persiste una marcata compromissione funzionale nelle aree della socialità, della comunicazione e delle funzioni cognitive, l'insegnante preposto alla presa in carico del soggetto deve "conoscere" le principali strategie di approccio (principi dell'ABA, dell'AAC, etc.) e, con l'aiuto degli operatori del Servizio, deve a esse ispirarsi per la realizzazione degli obiettivi curriculari individuati in accordo alle esigenze del caso" e "Nelle situazioni di marcata compromissione di aggancio relazionale, abitualmente associate a comportamenti disadattivi, diventa determinante il ruolo degli operatori del Servizio. Essi, infatti, d'accordo con gli operatori scolastici devono definire un dispositivo spazio-temporale adeguato e individuare le modalità affettivo-relazionali più idonee per favorire il lavoro sugli apprendimenti accademici" (Linee guida per l'autismo – SINPIA)

Che gli operatori del settore che hanno una lunga storia professionale oggi sono a rischio di essere sostituiti con operatori formati in modo sommario e frettoloso adeguati a un servizio sempre più frammentario e discontinuo.

Che gli operatori utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo di garantire l'istruzione agli alunni con disabilità sensoriali e psico-fisiche vivono una condizione di mancanza di tutela professionale derivante dall'esternalizzazione dei servizi.

Che, di fatto, non esiste possibilità alcuna di trovare una configurazione contrattuale che metta d'accordo le risorse finanziarie destinate dagli Enti Locali ai servizi di assistenza alla comunicazione e la necessità dell'assistente di avere una collocazione professionale dignitosa, continuativa e tale da consentire di "vivere del proprio lavoro".

Che l'esternalizzazione dei servizi di assistenza ha provocato situazioni d'imbarazzante irregolarità contrattuale, risolte diverse volte in sede di vertenza sindacale ma ancor più provocando un altissimo "turn over patologico" degli operatori e la perdita di professionalità importanti, nonché l'interruzione del rapporto alunno disabile/professionista dell'Assistenza.

RITENUTO

non più differibile un'uniformizzazione sul territorio regionale della figura di cui in oggetto sia per la formazione di ingresso al mondo del lavoro che per l'inquadramento professionale all'interno del comparto scuola, suo naturale ambito di lavoro

VISTO

l'art. 3, art. 34 e art.38 della Costituzione Italiana per i quali il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente e "gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale"; **l'art. 42 del DPR 616/1977 - Assistenza ai minorati psico-fisici** indica che "le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari";

l'art. 13 comma 3 della legge 104 del 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" che espressamente prevede "nelle scuole di ogni ordine e grado l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali";

l'art. 139 della legge 112 del 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in materia di trasferimenti di competenza alle Province e ai Comuni espressamente prevede che "sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio";

l'ordine del giorno della legge 22 marzo 2000, n. 69 Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap, che reca "Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del lavoro, con proprio decreto individua il profilo professionale dell'assistente alla comunicazione e ne definisce il percorso formativo."

La Nota Prot. n.3390 del Dipartimento per i servizi nel territorio Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio Ufficio IV, Ministro Pubblica Istruzione, avente oggetto: assistenza di base agli alunni in situazione di handicap "Rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, (Protocollo d'Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psicosociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit. Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla Legge 104/92."

l'art.24.3 lettera (e) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, secondo cui gli Stati si impegnano "a garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione"

l'art. 1, comma 89 della legge 56 del 7 aprile 2014 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, "Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale."

l'art.24 legge 107 del 2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti riporta "L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

c) La promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso: [...] 3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale; [...] 8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze,

sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica”

L'art. 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato riconferma la competenza per l'assistente alla comunicazione in capo alle Regioni “Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo.”

CONSIDERATO

che le disabilità sensoriali non compromettono lo sviluppo cognitivo e il raggiungimento di qualsiasi livello di istruzione se sostenute da un intervento rieducativo e riabilitativo precoce ed adeguato e se i contenuti didattici vengono resi accessibili utilizzando metodologie e strumenti specifici al fine di compensare il deficit sensoriale;

Che le disabilità psico-fisiche necessitano di interventi mirati, continuativi e senza interruzioni per poter arrivare al recupero delle funzionalità e allo sviluppo delle potenzialità residue;

che l'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito;

che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno elaborato un piano di lavoro per definire una piattaforma di elementi comuni per la correlazione e la progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali delle relative competenze, con l'obiettivo di garantirne il riconoscimento e la spendibilità sull'intero territorio nazionale, in coerenza con i principi, le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13;

che manca una definizione univoca di questa nuova figura professionale su tutto il territorio nazionale, sotto il profilo del ruolo, delle funzioni, delle competenze professionali, dei percorsi formativi, della relativa certificazione e del suo riconoscimento legale;

che la gestione del servizio di assistenza agli alunni con disabilità è attribuita agli Enti Locali determinando una forte eterogeneità dei servizi erogati e delle professionalità utilizzate;

che la figura dell'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione differisce dall'insegnante di sostegno con titolo polivalente sulla disabilità in quanto quest'ultimo, appartenente al corpo docente, viene assegnato alla classe a supporto del collega curricolare, mentre l'assistente

all'autonomia e comunicazione, appartenente agli operatori specialistici per l'assistenza, possiede delle competenze specifiche relative alla disabilità dello studente;

che il Consiglio di Stato con la Sentenza n° 3104/2009 ha affermato anche il diritto alla continuità educativa o didattica. "le attività integrative di valenza socio-educativa (e tra queste il supporto individualizzato a favore del soggetto assistito prestato dall'educatore) devono essere prestate con modalità idonee a realizzare lo sviluppo della personalità dell'alunno e a garantire la presenza stabile di un educatore che segua costantemente l'alunno disabile nel processo di integrazione"

che il TAR Calabria con la sentenza 438/2012 del 23 Maggio 2012, stabilisce che "l'assistente all'autonomia e alla comunicazione deve essere professionalmente preparato"

che la formazione di Assistenti alla Comunicazione per studenti con disabilità sensoriali va distinta in tre autonomi percorsi di studio: assistenti alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale dell'udito, assistenti alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale della vista, assistenti alla comunicazione per sordociechi.

che la formazione degli Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione per studenti con disabilità psico-fisica va distinta in due percorsi di cui uno più generico ed uno più specificatamente dedicato ai disturbi dello spettro autistico.

che si rilevano criticità nell'erogazione di tale servizio perché non si riesce, con il personale dipendente della scuola, a rispondere pienamente ai bisogni degli alunni che presentano gravi disabilità. Inoltre risulta anche difficile assicurare quella continuità assistenziale scuola-extra scuola-famiglia fondamentale per i percorsi di crescita e di inclusione. In questo contesto la Regione Calabria, in linea con la normativa di riferimento nazionale e con i nuovi orientamenti a livello europeo e mondiale, promuove un modello di inclusione scolastica sistemico che intende superare una visione meramente assistenzialistica.

Pertanto la Regione, nell'ambito delle sue competenze, si impegna a promuovere e sostenere l'attuazione delle politiche di inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità attraverso una serie di azioni fra le quali le seguenti:

1. Potenziare gli interventi relativi all'Assistenza Educativa con particolare riferimento alle disabilità cognitive;
2. Potenziare gli interventi relativi all'Assistenza specialistica alla comunicazione finalizzata a facilitare e supportare i processi formativi, educativi, relazionali e a mediare la comunicazione e l'autonomia dello studente con disabilità con le persone che interagiscono nel contesto scolastico;
3. Potenziare gli interventi relativi all'attività integrativa di valenza socio-educativa nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al DL 297/1994, nonché in ambito extra scolastico;
4. Impegnare le Aziende Sanitarie Provinciali affinché provvedano, attraverso unità multidisciplinari, a rilevare annualmente i fabbisogni individuali
5. Svolgere azione di stimolo nei riguardi degli ambiti socio-territoriali affinché provvedano a predisporre, nei piani di zona, di cui all'art. 19 della legge 8.11.2000 n.328 appositi programmi annuali di intervento per favorire l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità

SI RICHIEDE

• di individuare la migliore gestione del servizio, con l'obiettivo di stabilizzare il servizio medesimo ed il personale che ha operato nelle scuole pubbliche o parificate per almeno tre anni negli ultimi cinque e di dotarsi di norme che regolamentino l'accesso alla prestazione

professionale per i futuri candidati. Pertanto si ritiene di utilizzare, allo scopo, società in house provinciali che gestiscano il servizio nel periodo scolastico e, eventualmente, anche nel periodo extra scolastico.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge, così come è stata concepita, non comporta oneri a carico del bilancio regionale poiché attraverso essa si vuole esclusivamente definire e normare in maniera precisa una figura professionale fondamentale per il settore dell'assistenza scolastica; la Regione ha un ruolo esclusivamente di promozione e incentivazione del sistema assistenziale in oggetto, senza incidere su aspetti diversi da quello prettamente di natura ordinamentale. Le norme di natura economica relative al settore che va a definire la figura professionale sono previste dalla legge quadro 104/92 e successive modifiche.

ART.1

Figura e profilo

1. In base a quanto sancito dall'art. 13 comma 3 della legge 104/92 le figure previste nel campo dell'assistenza educativa e alla comunicazione sotto il profilo di Assistente per l'Autonomia e per la Comunicazione scolastico degli alunni con handicap fisici, psichici o sensoriali, sono già riconosciute regolarmente all'interno del Repertorio approvato dalla Regione Calabria con delibera n. 279 del 28 giugno 2018.

2. L'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione scolastico per studenti con disabilità sensoriali e psico-fisiche è l'operatore socio-educativo che affianca e supporta lo studente con disabilità sensoriale e/o psico-fisica, che agisce nella compensazione delle difficoltà comunicative e relazionali conseguenti alla condizione di disabilità, favorendo il rispetto del diritto all'istruzione e all'integrazione sociale dello studente con disabilità e agevolando un adeguato rapporto comunicativo.

ART. 2

Formazione

1. La formazione dell'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione scolastico per studenti con disabilità è di competenza della Regione Calabria che provvede all'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. La Regione Calabria è tenuta a garantire la qualità professionale dell'operatore, anche in relazione alla sentenza del TAR Calabria n. 438/2012 del 23 maggio 2012 secondo la quale " l'assistente all'autonomia e alla comunicazione deve essere professionalmente preparato".

2. La Regione, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accredita le istituzioni pubbliche e private che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della Lavoro e delle Politiche Sociali con apposite linee guida, all'effettuazione dei corsi di formazione.

3. La formazione dell'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione scolastico per studenti con disabilità potrà prevedere cinque diversi percorsi formativi corrispondenti alle disabilità sensoriali: sordità, cecità, sordocecità, autismo e psico-motorio, consentendo all'interno degli stessi corsi la specifica formazione di base. In particolare:

a. La formazione dell'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione scolastico per alunni con disabilità sensoriale dell'udito si fonda sull'apprendimento della Lingua dei Segni Italiana, del Bilinguismo, del Metodo Bimodale e della didattica speciale per sordi protesizzati e impiantati.

b. La formazione dell'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione scolastico per alunni con disabilità sensoriale della cecità oltre a fornire un'ottima conoscenza del codice Braille, fornirà solide basi di tiflodidattica.

c. La formazione dell'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione scolastico per studenti sordociechi oltre a fornire un'ottima conoscenza del codice Braille e Malossi, fornirà solide basi di tiflodidattica e Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST)

d. La formazione dell'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione per studenti con Autismo offrirà competenze in ambito comportamentale e comunicazionale (metodo ABA-DENVER MODEL).

e. La formazione dell'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione per studenti con disabilità psico-fisica-motoria fornirà competenze specifiche alle pluridisabilità.

ART. 3

Contesti operativi

1. L'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione scolastico per studenti con disabilità svolge il proprio servizio di assistenza scolastica all'interno della classe, in strutture di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente in attuazione dell'art. 17 del DPR 616/1977.

ART. 4

Contesti relazionali

1. L'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione scolastico per studenti con disabilità prende parte in maniera attiva alle attività di individuazione dei bisogni del Gruppo Operativo per l'Handicap;

2. Partecipa con il gruppo scolastico di riferimento, docenti curricolari e di sostegno, alla composizione degli obiettivi da raggiungere e alle successive verifiche; interviene con strumenti, metodologie specifiche e ausili, in stretta collaborazione con i docenti curricolari e di sostegno e gli operatori delle unità sanitarie locali (tiflogo, logopedista, psicomotricista, tecnico ABA, altro) secondo il criterio del lavoro multiprofessionale e interdisciplinare.

3. Si relaziona con la famiglia quale mediatore per le problematiche scolastiche e relazionali inerenti alla disabilità.

ART.5

Attività

1. L'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione scolastico per studenti con disabilità rende accessibile, allo studente, l'insieme dei contenuti scolastici e delle informazioni circostanti.

2. Partecipa alla realizzazione dell'integrazione scolastica, del diritto allo studio, dello sviluppo delle potenzialità dell'alunno con disabilità nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

3. Favorisce il potenziamento delle funzioni sensoriali percettive residue, lo sviluppo della funzione immaginativo-motoria e l'acquisizione di solide competenze comunicativa e relazionale.

ART. 6

Competenze

1. Le competenze dell'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione scolastico per studenti con disabilità sono contenute nell'allegato B che forma parte integrante del presente documento.

ART. 7

Requisiti di accesso

1. Per l'accesso ai corsi di formazione dell'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione scolastico per studenti con disabilità è richiesto il diploma di scuola superiore e il compimento del diciottesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

ART. 8

Organizzazione didattica

1. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:

- a) un modulo di base;
- b) un modulo professionalizzante.

2. I corsi di formazione per assistente all'Autonomia e alla Comunicazione scolastico per studenti con disabilità avranno durata annuale, per un numero di ore **non inferiore a 1000**, articolate secondo i seguenti moduli didattici:

- modulo di base: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 200; motivazione-orientamento e conoscenze di base;
- modulo professionalizzante: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 450;
- esercitazioni/stages, numero minimo di ore 100;
- tirocinio, numero minimo di ore 250.

ART. 9

Moduli didattici integrativi post-base

1. Sono previste misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente.

ART. 10

Materie di insegnamento

1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all'art. 8, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

- a) area socio culturale, istituzionale e legislativa;
- b) area psico-socio-educativa;
- c) area tecnico-sanitaria;
- d) area tecnico operativa.

ART. 11

Tirocinio

- 1) Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato, presso le scuole, le strutture e i servizi nel cui ambito la figura professionale dell'assistente alla comunicazione scolastico per studenti con disabilità è prevista.

ART. 12

Esame finale e rilascio dell'attestato

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Regione o dalle Province e dalla Città Metropolitana nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti a una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un'apposita commissione d'esame, la cui composizione è individuata dal citato

provvedimento regionale e della quale fa parte un esperto designato dall'assessorato regionale alla sanità ed uno dall'assessorato regionale alle politiche sociali.

3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.

4. All'allievo che supera le prove, è rilasciato dalla Regione o dalle Province e dalla Città Metropolitana un attestato di qualifica professionale valido su tutto il territorio nazionale.

ART. 13 - Titoli pregressi

1. Spetta alla Regione o alle Province e alla Città Metropolitana, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di assistente all'Autonomia e alla Comunicazione per studenti con disabilità, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dal presente decreto.

ART. 14

Formazione della graduatoria

Al fine di determinare le assunzioni nel settore da parte della società in house all'uopo designata, si procede con l'assunzione diretta di chi ha operato nelle scuole pubbliche o parificate per almeno tre anni negli ultimi cinque. Gli ulteriori candidati parteciperanno alla possibilità di assunzione mediante la presentazione della documentazione atta alla redazione di una graduatoria per titoli ed esperienze che si formerà attraverso appositi bandi pubblici.

ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE PER L'ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI CON DISABILITÀ

Assistenza diretta e aiuto scolastico:

- Coadiuvare il personale scolastico e sociale e gli operatori sanitari nell'assistenza dello studente con disabilità;
- Assistere ad personam, in particolare nelle attività scolastiche, relazionali e di studio individuale;
- Realizzare attività di supporto all'autonomia, alla comunicazione e all'integrazione;
- Collaborare alle attività finalizzate al conseguimento di abilità comunicazionali, linguistiche e relazionali, allo sviluppo dell'autonomia, delle capacità, alla rieducazione, riattivazione e al recupero funzionale.

Il progetto educativo:

- Partecipa all'individuazione delle politiche inclusive della scuola (PTOF)
- Partecipa all'identificazione del Progetto di Vita dell'alunno
- Partecipa a tutti i momenti dell'integrazione scolastica
- Collabora alla composizione del PEI
- Propone strumenti e metodologie didattiche
- Illustra le modalità per migliorare la comunicazione diretta e la relazione tra i docenti e l'alunno e col gruppo classe
- È qualificato per offrire momenti informativi inerenti le metodologie utilizzate per specifica disabilità (ES, Lingua dei Segni Italiana/ Braille/ Malossi/ ABA/ CAA/ Pecs...).

Gli strumenti per la didattica nel contesto classe

A) disabilità sensoriali

- Rende la lezione orale del docente in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST) concordando con il docente di sostegno e il docente curricolare i contenuti da trasmettere.
- Traduce i testi italiani in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST) nella somministrazione delle lezioni
- Nelle verifiche orali trasla dalla Lingua dei Segni Italiana (LIS) e Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST) all'italiano corretto.
- Nella resa delle prove scritte in lingua italiana, aiuta il docente alla giusta ed esatta comprensione e valutazione del testo prodotto.
- Adegua le lezioni scritte in nero alle esigenze dello studente cieco o ipovedente cioè in Braille o large print
- Supporta l'utilizzo di ausili tiflodidattici
- Supporta l'apprendimento e l'utilizzo della tecnologia informatica assistiva per gli studenti con disabilità visiva e per studenti sordociechi.
- Nella resa delle prove scritte in braille aiuta il docente alla comprensione e valutazione del testo prodotto.
- Permette la costruzione delle mappe mentali relative alla percezione dello spazio per gli studenti con disabilità visiva e studenti sordociechi.
- Supporta la realizzazione del disegno in rilievo per gli studenti con disabilità visiva e studenti sordociechi.
- Rende la lezione orale del docente in Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST) o in Malossi concordando con il docente di sostegno e il docente curricolare i contenuti da trasmettere.

- Traduce i testi italiani in LIST/Malossi nella somministrazione delle lezioni
- Nella verifiche orali trasla dalla LIST/Malossi all'italiano corretto.
- Supporta l'apprendimento del codice Braille.

A) AUTISMO E DISABILITÀ PSICO-FISICHE

- Somministra attività derivate dai vari programmi di intervento.
- Collabora nella gestione dei problemi comportamentali.
- Lavora sull'intersoggettività.
- Attua una didattica personalizzata su indicazione delle figure specialistiche preposte.
- Espone in relazioni ufficiali le metodiche applicate e le scelte operate nella trasmissione dei contenuti e ne motiva l'eventuale discostamento dal gruppo classe.
- Segue modelli di valutazione sistematica.

INTERVENTO DI CARATTERE SOCIALE E DI RETE:

- Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni dello studente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
- Valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
- Collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
- Riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione/relazione appropriati in riferimento alle condizioni operative;
- Mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero dell'identità personale.
- Fornisce informazioni riguardo agli aspetti normativi della disabilità.

SUPPORTO GESTIONALE, ORGANIZZATIVO E FORMATIVO:

- Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
- Collabora alla verifica della qualità del servizio di assistenza e dei risultati attesi;
- Concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
- Collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
- Collabora, alla realizzazione di attività di formazione/informazione circa la propria professione.

COMPETENZE DELL'ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI CON DISABILITÀ

Competenze comuni per la formazione degli Assistenti indipendentemente dalla disabilità

Competenze relazionali

- Sa lavorare in équipe sviluppando la comunicazione nella rete a sostegno dell'alunno;
- riconosce le dinamiche relazionali appropriate per rapportare lo studente con disabilità al contesto classe;
- conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'utente;
- conosce i principali interventi (semplici) di educazione alla socializzazione, rivolti agli utenti e al gruppo classe;
- progetta, realizza e sviluppa una relazione di aiuto con lo studente disabile facilitandone i processi di apprendimento e di integrazione, anche costruendo contesti per uno scambio comunicativo tra i pari;
- è in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.
- Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi.

Competenze relative alle conoscenze richieste

- Conosce le diverse fasi di elaborazione dei piani educativi individualizzati.
- È in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell'utente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche.
- Conosce le condizioni di rischio di autoisolamento, emarginazione e disagio sociale.
- Conosce l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari relativi alla disabilità cui è specializzato.

Competenze tecniche specifiche per disabilità

Sordità

Ha buone competenze in Lingua dei Segni, Italiano Segnato (IS), Italiano Segnato Esatto (ISE), Metodo bimodale, Educazione Bilingue, metodo oralista e nella didattica visiva. Partecipa all'acquisizione e sviluppo delle competenze linguistiche e della comunicazione sia in Lingua Italiana che, se scelta, in Lingua dei Segni. Possiede conoscenze di didattica speciale, metodologie specifiche e mirate per facilitare l'apprendimento.

CECITÀ

Ha buone competenze in scrittura e lettura attraverso il codice Braille, nel large print, in tecnologia informatica assistiva, in tiflodidattica e nella didattica tattile. Partecipa all'acquisizione del codice Braille, o altra modalità comunicativa, necessaria allo studente, di cui possa documentare adeguata conoscenza e competenza.

SORDOCECITÀ

Ha buone competenze nella comunicazione oggettuale, in Lingua dei Segni Italiana Tattile, in Malossi e nel metodo di lettura e scrittura tattile, codice Braille, in tecnologia informatica assistiva, in tiflodidattica e nella didattica tattile.

AUTISMO

Competenza nel campo del supporto all'insegnamento secondo approcci di tipo cognitivo-comportamentale; sa applicare programmi di comunicazione e intervenire sui problemi gravi di comportamento; sa applicare sotto supervisione le principali tecniche di modificazione del comportamento nei contesti inclusivi e monitorare l'intervento.

DISABILITÀ PSICO-FISICHE

Ha buone competenze nelle principali tecniche educative-riabilitative: Psicomotricità, Riabilitazione Cognitiva, Logopedia, e nel supporto all'autonomia e comunicazione e relazione per le disabilità psico-fisiche.

OBIETTIVI DI MODULO E MATERIE DI INSEGNAMENTO

MODULI COMUNI PER LA FORMAZIONE DEGLI ASSISTENTI INDIPENDENTEMENTE DALLA DISABILITÀ

OBIETTIVI di modulo: primo modulo (200 ore di teoria)

Acquisire elementi di base utili per individuare i bisogni degli studenti con disabilità e le più comuni problematiche relazionali; distinguere i sistemi organizzativi socio-assistenziali e la rete dei servizi; conoscere i fondamenti dell'etica, i concetti generali che stanno alla base della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché i principi che regolano il rapporto di dipendenza del lavoratore (doveri, responsabilità, diritti...); conoscere i concetti di base delle attività di individuazione degli alunni in situazione di handicap e i criteri attraverso i quali programmare il piano educativo individualizzato.

PRINCIPALI materie di insegnamento in Area socio culturale, istituzionale e legislativa:

- Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio assistenziale.
- Elementi di legislazione scolastica e sull'handicap e organizzazione dei servizi (normativa specifica)
- Elementi di etica e deontologia.
- Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza.
- Area psicologica e sociale:
 - elementi di psicologia, pedagogia e didattica speciale
 - aspetti psico-relazionali ed interventi educativi in rapporto alle disabilità.

OBIETTIVI DI MODULO: SECONDO MODULO (250 ORE DI TEORIA, 100 ESERCITAZIONI, 450 TIROCINIO)

- Riconoscere e classificare i bisogni ed interpretare le problematiche educazionali derivanti in relazione alle principali caratteristiche del bambino;
- identificare tutti gli elementi necessari alla pianificazione dell'attività didattica, collaborando con le figure professionali preposte;
- conoscere le principali alterazioni delle funzioni sensoriali;

- applicare le conoscenze acquisite supportare l'attività di apprendimento attraverso sensi vicari, potenzialità residue o protesi;
- conoscere ed applicare le diverse metodologie operative presenti nelle sedi di tirocinio;
- conoscere i principali aspetti psico-sociali dello studente e del gruppo classe al fine di sviluppare abilità comunicative adeguate nonché conoscere le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di supporto alla comunicazione e all'autonomia allo scopo di concorrere, per quanto di competenza, al mantenimento/conseguimento dell'integrazione sociale e all'attuazione del diritto allo studio.

OBIETTIVI DI MODULO: MODULI SPECIALISTICI

SORDITÀ

Apprendere la Lingua dei Segni Italiana e le tecniche di interpretariato in ambito scolastico. Acquisire metodi di insegnamento di didattica visiva. Consolidare e approfondire le competenze acquisite. Acquisire metodologie specifiche per l'apprendimento e per l'aspetto linguistico.

CECITÀ

Apprendere la scrittura Braille, gli ausili tiflodidattici e acquisire metodi di insegnamento di didattica tattile e orientamento e mobilità.

SORDOCECITÀ

Apprendere la Lingua dei Segni Tattile, il codice Malossi, gli ausili tiflodidattici e acquisire metodi di insegnamento di didattica tattile e orientamento e mobilità.

AUTISMO E DISABILITÀ PSICO-FISICHE

Apprendere i principali sistemi di comunicazione aumentativa alternativa, i metodi di gestione dei comportamenti problema, strategie d'intervento e acquisire metodi di insegnamento degli operanti verbali e di didattica speciale. Principi delle tecniche di analisi cognitivo-comportamentale delle terapie di riabilitazione cognitiva.